



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale

### Ufficio Trattamento Economico, Condizione Militare e Coordinamento

Via XX settembre, 123 / A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Prot. n. 3303 Cod.id. TEC1 GT Ind.cl. 05.07.01  
All. 1 - Anx. 2

00187 Roma, **07 agosto 2012**  
POC: Ten.Col. CIAMPI (tel. 3/8121)  
massimo.ciampi@esercito.difesa.it

**OGGETTO:** Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni specialistiche. Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Applicazione al personale militare. Versione aggiornata del “*Vademecum per il Comandante di Corpo*” - Variante 2.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^

Riferimento lettera n. M\_D GMIL1 II 5 1 0269222 in data 19 giugno 2012 della Direzione Generale per il Personale Militare (annesso “1”).

Seguito lettera n. 1215/TEC1 SN/05.07.01 in data 11 aprile 2012.

^^

1. S’invia in annesso “2” il “*Vademecum per il Comandante di Corpo*” - Variante 2, contenente le “linee guida” in materia di visite fiscali al personale militare, aggiornato sulla base delle disposizioni applicative fornite dalla Direzione Generale per il Personale Militare con la lettera a riferimento.
2. Tale documento, che sarà reperibile anche sul sito *intranet* [www.sme.esercito.difesa.it/giuridici/economici/licenze/permessi](http://www.sme.esercito.difesa.it/giuridici/economici/licenze/permessi), sostituisce la precedente versione inviata con la lettera alla quale si dà seguito.
3. Nel raccomandare la rigorosa applicazione e la tempestiva/capillare diramazione a tutti gli Enti di Forza Armata, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento al riguardo.

d’ordine

IL CAPO REPARTO

P. (Gen. D. c. (li.) Paolo GEROMETTA) *zpl.*

Allegato alla lettera n. 3303 - TEC1 GT - 05.07.01 in data 07 agosto 2012 di SME I REPARTO

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| A | COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI                             | <u>VERONA</u>        |
|   | COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO                                     | <u>ROMA</u>          |
|   | ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO                      | <u>ROMA</u>          |
|   | COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE<br>DELL'ESERCITO | <u>TORINO</u>        |
|   | COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE                                     | <u>ROMA</u>          |
|   | CENTRO DI SIMULAZIONE E VALIDAZIONE                                 | <u>CIVITAVECCHIA</u> |

e, per diramazione interna:

|  |   |                |
|--|---|----------------|
|  | DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO  | <u>SEDE</u>    |
|  | III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE - C.O.E.  | <u>SEDE</u>    |
|  | IV REPARTO LOGISTICO  | <u>SEDE</u>    |
|  | V REPARTO AFFARI GENERALI   | <u>SEDE</u>    |
|  | REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA   | <u>SEDE</u>    |
|  | DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE TERRESTRE  | <u>SEDE</u>    |
|  | UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO   | <u>SEDE</u>    |
|  | DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO<br>DI VIGILANZA E PROTEZIONE E PREVENZIONE | <u>SEDE</u>    |
|  | UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO  | <u>SEDE</u>    |
|  | UFFICIO DEL SOTTOCAPO   | <u>SEDE</u>    |
|  | UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA D'AREA                                    | <u>SEDE</u>    |
|  | COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI  | <u>ROMA</u>    |
|  | COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO TRUPPA   | <u>ROMA</u>    |
|  | UFFICIO AMMINISTRAZIONE   | <u>SEDE</u>    |
|  | CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE<br>DELL'ESERCITO                                   | <u>FOLIGNO</u> |
|  | UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO  | <u>SEDE</u>    |
|  | UFFICIO GIURIDICO-LEGALE  | <u>SEDE</u>    |

e, per conoscenza:

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE                             | <u>ROMA</u> |
|  | SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE<br>DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE | <u>SEDE</u> |



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
 Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M\_D GMIL I 11 5 I 0269222  
 All.: 1; ann.: //.

Roma, 19 giugno 2012

**OGGETTO:** Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni specialistiche. Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111. Applicazione al personale militare in servizio permanente.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

1. PREMESSA

Con l'art. 16, comma 9 del decreto legge di cui all'oggetto, convertito successivamente in legge ed entrato in vigore il 6 luglio 2011, sono state introdotte modifiche all'art. 55 *septies* (commi da 5 a 5 *ter*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a visite fiscali e assenze per accertamenti diagnostici/specialistici. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10 del 1° agosto 2011 e con il parere n. DFP 0056340 P-4.17.1.7.5 del 21 novembre 2011, emerge la necessità di raccogliere in un unico testo i principali punti di interesse e i relativi indirizzi applicativi, per l'osservanza e la più ampia diffusione tra il personale militare in servizio permanente.

2. VISITE FISCALI

a. La norma originaria prevedeva un obbligo generalizzato di disporre visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza per malattia, salvo l'impedimento dovuto a "esigenze funzionali e organizzative".

Il testo è stato, ora, superato dal nuovo dettato normativo che, sostituendo il comma 5 dell'art. 55 *septies* del citato decreto legislativo, ha imposto l'obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno qualora l'assenza stessa si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative.

Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all'effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

./.

- 1.
- b. Negli altri casi è prevista una valutazione discrezionale del Comandante di Corpo sull'opportunità di disporre la visita fiscale, prendendo in considerazione anche la condotta complessiva del militare dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita. La valutazione discrezionale circa la necessità di disporre la visita fiscale, pertanto, è il risultato di una comparazione di interessi tra l'onere finanziario, che essa comporta, e la finalità del contrasto all'assenteismo che essa persegue.

### 3. REGIME DELLA REPERIBILITA' ALLA VISITA FISCALE

- a. In merito al regime della reperibilità alla visita fiscale, il nuovo comma 5 *bis* dell'art. 55 *septies* del decreto legislativo più volte richiamato conferma che le fasce orarie entro le quali possono essere effettuate le visite fiscali e durante le quali il militare è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio sono stabilite con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Attualmente tali fasce sono quelle determinate con decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, reperibile sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), fissate dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

- b. Ai fini dell'esenzione dal regime di reperibilità connesso alle visite fiscali il medesimo decreto ministeriale n. 206/2009 identifica le causali che la consentono, riconducibili a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi e connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

In tali ipotesi la causa esimente dal regime della reperibilità dovrà essere menzionata nel certificato medico giustificativo dell'assenza per malattia.

- c. Lo stesso comma 5 *bis* fa riferimento all'obbligo per il dipendente di comunicare preventivamente all'amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:

- visite mediche;
- prestazioni specialistiche;
- accertamenti diagnostici;
- altri "giustificati motivi".

Il Comandante di corpo ha la facoltà di acquisire la documentazione giustificativa dell'assenza dal domicilio e il militare dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire. La documentazione dovrà consistere, nei primi tre casi, nell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che ha effettuato la visita o la prestazione.

Nei casi di assenza per altri "giustificati motivi" –documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché quest'ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall'Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre– il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano "giustificabili" in relazione alle circostanze concrete del caso.

- d. In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l'articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un'eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

1.

#### 4. ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE

- a. Il nuovo comma 5 *ter* dell'art. 55 *septies* del decreto legislativo n. 165/2001 introduce la fattispecie dell'assenza per malattia dovuta a visite/terapie/prestazioni specialistiche/esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia. Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo, si riassumono i presupposti caratterizzanti la nuova fattispecie per il personale militare che accede alle prestazioni sanitarie appena menzionate nella posizione di idoneo al servizio militare:
- non è richiesta alcuna attestazione preventiva circa la necessità della prestazione;
  - non è obbligatoria, solo in tale fattispecie, la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o privata convenzionata o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche documentazione di struttura o medico privati non convenzionati;
  - è necessario attestare nella documentazione l'orario di effettuazione della prestazione, che deve risultare incompatibile con l'orario di lavoro;
  - le prestazioni rientranti nella fattispecie di legge possono essere visite, terapie, prestazioni specialistiche somministrate da strutture o personale sanitario specialistico, esami diagnostici, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.
- b. Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota circolare sopra citata, si fa presente che per il personale militare idoneo al servizio il tempo occorrente alla effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici presso organi sanitari militari deve essere giustificato con permessi di servizio. Nel caso, invece, che detto personale svolga i medesimi adempimenti presso strutture sanitarie civili, anche private, il tempo per tali attività, comprensivo dei trasferimenti, potrà essere giustificato con:
- licenza ordinaria o recuperi compensativi, su richiesta del militare dipendente;
  - permessi brevi (di cui all'articolo 15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e all'articolo 50 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395), qualora l'assenza complessiva sia di durata inferiore o pari alla metà dell'orario di servizio giornaliero;
  - licenza straordinaria per gravi motivi, per assenze di durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero, qualora il militare non abbia superato il limite massimo di 45 giorni annui previsto per la licenza straordinaria, ovvero, in caso contrario, con aspettativa per malattia.

#### 5. DIRAMAZIONE

Gli enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile tra l'altro sul sito [www.personmil.difesa.it](http://www.personmil.difesa.it) di questa Direzione generale, a tutti i reparti/enti dipendenti.

d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

Allegato "A" alla circolare n. M\_D GMIL1 II 5 I 0269222  
in data 19 giugno 2012

## ELENCO INDIRIZZI

|   |  |        |
|---|--|--------|
| A | SECRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA<br>Ufficio per gli affari militari                       | ROMA   |
|   | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br>Ufficio del Consigliere militare  | ROMA   |
|   | MINISTERO DELLA DIFESA<br>- Gabinetto del Ministro<br>- Ufficio legislativo                                      | ROMA   |
|   | SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO<br>ALLA DIFESA  | ROMA   |
|   | STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  | ROMA   |
|   | STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO   | ROMA   |
|   | STATO MAGGIORE DELLA MARINA  | ROMA   |
|   | STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  | ROMA   |
|   | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI   | ROMA   |
|   | SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA<br>E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI                                      | ROMA   |
|   | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  | ROMA   |
|   | UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI  | ROMA   |
|   | UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE   | ROMA   |
|   | DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE   | ROMA   |
|   | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA E DEL<br>COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI | SEDE   |
|   | DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI  | ROMA   |
|   | DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO  | ROMA   |
|   | DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  | ROMA   |
|   | DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI   | ROMA   |
|   | DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI  | ROMA   |
|   | DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE   | ROMA   |
|   | COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE  | ROMA   |
|   | COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI  | VERONA |
|   | COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE   | ROMA   |
|   | COMANDO SQUADRA AEREA  | ROMA   |

./.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO                    | ROMA                       |
| CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE                                   | ROMA                       |
| ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA  | ROMA                       |
| CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA  | ROMA                       |
| COMANDO PER LA FORMAZIONE  | TORINO                     |
| ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE                                 | ROMA                       |
| COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA                | BARI                       |
| COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI                           | ROMA                       |
| COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO  | ROMA                       |
| ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO                          | ROMA                       |
| UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE                     | ROMA                       |
| ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI                      | ROMA                       |
| ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE                             | ROMA                       |
| COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE                              | ROMA                       |
| DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA          | ROMA                       |
| UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA          | ROMA                       |
| UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO                         | ROMA                       |
| UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO                  | ROMA                       |
| UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO                         | ROMA                       |
| COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA               | ROMA                       |
| COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA                               | SOLBIATE OLONA (VA)        |
| 1° COMANDO FORZE DI DIFESA   | VITTORIO VENETO (TV)       |
| 2° COMANDO FORZE DI DIFESA   | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) |
| COMANDO TRUPPE ALPINE  | BOLZANO                    |
| COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI                     | ROMA                       |
| COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO                        | ANZIO (ROMA)               |
| COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO  | VITERBO                    |
| CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO                           | CIVITAVECCHIA              |
| COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE  | ROMA                       |
| COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO<br>DELL'ALTO TIRRENO | LA SPEZIA                  |
| COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO<br>DELL'ADRIATICO    | ANCONA                     |

./.

|   |              |
|---|--------------|
| COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO<br>DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO | TARANTO      |
| COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA   | CAGLIARI     |
| COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA  | AUGUSTA (SR) |
| COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE  | ROMA         |
| COMANDO 1 <sup>^</sup> REGIONE AEREA  | MILANO       |
| COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"  | MILANO       |
| COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"                                      | PADOVA       |
| COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"  | ROMA         |
| COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"   | NAPOLI       |
| COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"   | MESSINA      |
| COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"                              | ROMA         |
| COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA  | ROMA         |

#### MAGISTRATURA MILITARE

|   |                        |
|---|------------------------|
| CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE   | ROMA                   |
| PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA<br>PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | ROMA                   |
| CORTE MILITARE DI APPELLO   | ROMA                   |
| PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA<br>PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO   | ROMA                   |
| TRIBUNALE MILITARE  | VERONA - ROMA - NAPOLI |
| PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL<br>TRIBUNALE MILITARE                   | VERONA - ROMA - NAPOLI |
| TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA  | ROMA                   |



# VISITE FISCALI AL PERSONALE MILITARE

## *“Vademecum per il Comandante di Corpo”*

Il presente *vademecum* è volto a fornire ai Comandanti di Corpo alla luce delle recenti disposizioni di dettaglio della competente Direzione Generale- uno strumento utile all'applicazione delle vigenti norme in materia di visite fiscali al **personale militare**.

### **1. Quadro normativo**

L'articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “*disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nel modificare la previgente normativa in materia (articolo 55-*septies* commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha:

- introdotto la fattispecie dell'assenza per malattia dovuta a visite/terapie/prestazioni specialistiche/esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia;
- precisato che quest'ultima è applicabile anche ai dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui il personale delle Forze Armate, come recentemente confermato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10 in data 1° agosto 2011.

Le norme in esame dettano disposizioni in materia di:

- controllo delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici;
- fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuati i controlli;
- assenze per malattia connesse all'espletamento di visite, terapie e prestazioni specialistiche, prevedendo:
  - la discrezionalità del dirigente responsabile (quindi il Comandante di Corpo) nella valutazione dei casi nei quali chiedere il controllo delle assenze per malattia, tenendo conto della condotta complessiva del dipendente, degli oneri connessi all'effettuazione della visita e dell'esigenza di contrastare l'assenteismo;
  - l'obbligo di disporre la visita, sin dal primo giorno, se l'assenza si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Per giornata “non lavorativa” deve intendersi non solo la giornata festiva e la domenica ma anche quella di permesso o di ferie nonché quella di riposo spettante al dipendente soggetto a orario di servizio articolato su turni;
  - che le fasce orarie di reperibilità siano stabilite con un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (Decreto Ministeriale). Il Decreto ministeriale attualmente in vigore è il n. 206 in data 18 dicembre 2009, reperibile sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), che:
    - . fissa i seguenti orari di reperibilità: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;
    - . esclude dall'obbligo di rispettare le menzionate “fasce di reperibilità” i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono “terapie salvavita”, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. In tali ipotesi la causa dell'esenzione dal regime di reperibilità dovrà essere menzionata nel certificato medico giustificativo dell'assenza per malattia;
  - l'obbligo per il dipendente di dare preventiva comunicazione all'Amministrazione nel caso in cui debba assentarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici o per altri giustificati motivi. In tale caso, il Comandante di Corpo ha la facoltà di acquisire la documentazione giustificativa dell'assenza dal domicilio e il militare dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire;

VARIANTE 2

- che l'assenza, nel caso in cui abbia luogo per l'espletamento di:
- . visite mediche/prestazioni specialistiche/accertamenti diagnostici vada giustificata con l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto l'attività sanitaria;
  - . altri "giustificati motivi" vada documentata anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché quest'ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall'Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre. Peraltro, il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano "giustificabili" in relazione alle circostanze concrete del caso.

## **2. Policy di Forza Armata**

A parte i casi in cui è obbligatoria la richiesta della visita fiscale, ovvero quando l'assenza del dipendente si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative, i Comandanti di Corpo hanno ampia discrezionalità nel valutare quando chiedere il controllo per le assenze per malattia, considerando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, che sono a carico dell'Amministrazione richiedente. Nel valutare detta condotta i Comandanti di Corpo devono tenere conto di elementi di carattere oggettivo, prescindendo da sensazioni di carattere personale.

## **3. Modalità di effettuazione delle visite fiscali di controllo**

Nelle more che l'Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa dirima i dubbi circa il ricorso alla sanità militare, i Comandanti di Corpo, per l'effettuazione delle visite di controllo al personale dipendente, dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito con la "*Direttiva sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giudizi medico-legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al servizio militare per il personale della Forza Armata - edizione 2009*", il quale ha previsto che, tenuto conto della contrazione degli organici nonché della preziosa professionalità degli ufficiali medici, la visita fiscale, salvo esigenze o casi particolari, debba essere prioritariamente richiesta all'Azienda Sanitaria Locale competente per domicilio del dipendente (eventualmente anche temporaneo in caso di licenza trascorsa in sede diversa dal domicilio).

## **4. Finanziamento delle visite di controllo**

Il finanziamento degli oneri connessi con l'effettuazione delle visite fiscali avverrà per il 2012 sul capitolo 1118 del bilancio della Difesa, sulla base delle disposizioni impartite dal Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito, individuato quale organismo di programmazione settoriale per la specifica esigenza.

## **5. Assenza del dipendente durante le fasce di reperibilità per l'effettuazione di "visite mediche/prestazioni specialistiche/ e accertamenti diagnostici o per altri "giustificati motivi"**

Il dipendente che si assenta dal proprio domicilio per dette esigenze dovrà darne preventivo avviso alla propria Amministrazione a mezzo telefono e successivamente fornire all'Amministrazione, qualora richiesto, l'attestazione medica della prestazione o dell'accertamento sanitario dal quale risulti l'orario di effettuazione, che deve risultare incompatibile con l'orario di lavoro. Al riguardo, si richiama l'attenzione di ciascun Comandante di Corpo sull'esigenza di trattare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza gli eventuali dati sensibili/personali, adottando le necessarie cautele nella trasmissione e acquisizione degli stessi. La valutazione di altri "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento è rimessa all'Amministrazione ove il dipendente presta servizio.

I dipendenti assenti per malattia possono essere soggetti a visita fiscale una sola volta nel periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

Per il personale militare idoneo al servizio che accede a visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, a prescindere che siano connesse a una patologia in atto:

- non è richiesta alcuna attestazione preventiva circa la necessità della prestazione;
- non è obbligatoria, solo in tale fattispecie, la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o privata convenzionata o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche una documentazione di struttura/medico privati non convenzionati;

**VARIANTE 2**

- il tempo occorrente all'effettuazione delle stesse se effettuate presso:
  - . organi sanitari militari deve essere giustificato con permessi di servizio;
  - . strutture sanitarie civili, anche private, può essere giustificato -includendo anche il tempo necessario per i trasferimenti- con:
    - .. licenza ordinaria o recuperi compensativi, su richiesta del militare dipendente;
    - .. permessi brevi (di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394), soggetti a recupero, qualora l'assenza complessiva sia di durata inferiore o pari alla metà dell'orario di servizio giornaliero;
    - .. licenza straordinaria per gravi motivi, per assenze di durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero, qualora il militare non abbia superato il limite massimo di 45 giorni annui, ovvero, in caso contrario, con aspettativa per malattia.

## **6. Aspetti procedurali**

L'assenza per malattia del personale militare deve essere giustificata a mezzo di certificazione sanitaria redatta da medico civile o militare (quest'ultima in occasione delle visite previste dalle disposizioni di Forza Armata o a richiesta dei dipendenti nei casi previsti).

Il dipendente ammalato deve:

- tempestivamente avvertire telefonicamente il proprio Ente di servizio, salvo comprovato impedimento;
- recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per il personale appartenente alle Forze Armate non è ancora applicabile la disposizione riguardante la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia (prevista dall'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150); pertanto, rimane vigente la tradizionale modalità cartacea. Al riguardo, i medici continuano a compilare i certificati e gli attestati di malattia nella suddetta forma e le Amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le suddette modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.

Resta fermo l'obbligo, già previsto dalla precedente normativa, secondo il quale, per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza va giustificata con certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

## **7. Sanzioni**

In caso di assenza ingiustificata del dipendente alla visita fiscale il Comandante di Corpo dovrà:

- . applicare l'articolo 5 comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 che prevede la perdita del *“diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”*;
- . comminare un'eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.



# VISITE FISCALI AL PERSONALE MILITARE

## *“Vademecum per il Comandante di Corpo”*

Il presente *vademecum* è volto a fornire ai Comandanti di Corpo ~~nelle more dell’emanazione di~~ alla luce ~~delle recenti~~ disposizioni di dettaglio ~~da parte~~ della competente Direzione Generale- uno strumento utile all’applicazione delle vigenti norme in materia di visite fiscali al **personale militare**.

### **1. Quadro normativo**

L’articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “*disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nel modificare la previgente normativa in materia (articolo 55-*septies* commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha:

- introdotto la fattispecie dell’assenza per malattia dovuta a visite/terapie/prestazioni specialistiche/esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia;
- precisato che quest’ultima è applicabile anche ai dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui il personale delle Forze Armate, come recentemente confermato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10 in data 1° agosto 2011.

Le norme in esame dettano disposizioni in materia di:

- controllo delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici;
- fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuati i controlli;
- assenze per malattia connesse all’espletamento di visite, terapie e prestazioni specialistiche, prevedendo:
  - la discrezionalità del dirigente responsabile (quindi il Comandante di Corpo) nella valutazione dei casi nei quali chiedere il controllo delle assenze per malattia, tenendo conto della condotta complessiva del dipendente, degli oneri connessi all’effettuazione della visita e dell’esigenza di contrastare l’assenteismo;
  - l’obbligo di disporre la visita, sin dal primo giorno, se l’assenza si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Per giornata “non lavorativa” deve intendersi non solo la giornata festiva e la domenica ma anche quella di permesso o di ferie nonché quella di riposo spettante al dipendente soggetto a orario di servizio articolato su turni;
  - che le fasce orarie di reperibilità siano stabilite con un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione (Decreto Ministeriale). Il Decreto ministeriale attualmente in vigore è il n. 206 in data 18 dicembre 2009, ~~reperibile sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), con il quale vengono~~ che:
    - . fissa i seguenti orari di reperibilità: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;
    - . esclude dall’obbligo di rispettare le menzionate “fasce di reperibilità” i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono “terapie salvavita”, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. In tali ipotesi la causa dell’esonero dal regime di reperibilità dovrà essere menzionata nel certificato medico giustificativo dell’assenza per malattia;
  - l’obbligo per il dipendente di dare preventiva comunicazione all’Amministrazione nel caso in cui debba assentarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni specialistiche, e accertamenti specialistici diagnostici o per altri giustificati motivi ~~ehe, a richiesta, devono essere documentati~~. In tale caso, il Comandante di Corpo ha la facoltà di acquisire la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio e il militare dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire;
  - ~~ehe, nel caso in cui abbia luogo per l’espletamento di visite/prestazioni specialistiche, l’assenza vada giustificata con l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto l’attività sanitaria;~~



- che l'assenza, nel caso in cui abbia luogo per l'espletamento di:
  - . visite mediche/prestazioni specialistiche/accertamenti diagnostici vada giustificata con l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto l'attività sanitaria;
  - . altri "giustificati motivi" vada documentata anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché quest'ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall'Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre. Peraltro, il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano "giustificabili" in relazione alle circostanze concrete del caso.

## **2. Policy di Forza Armata**

A parte i casi in cui è obbligatoria la richiesta della visita fiscale, ovvero quando l'assenza del dipendente si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative, i Comandanti di Corpo hanno ampia discrezionalità nel valutare quando chiedere il controllo per le assenze per malattia, considerando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, che sono a carico dell'Amministrazione richiedente. Nel valutare detta condotta i Comandanti di Corpo devono tenere conto di elementi di carattere oggettivo, prescindendo da sensazioni di carattere personale.

## **3. Modalità di effettuazione delle visite fiscali di controllo**

Nelle more che l'Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa dirima i dubbi circa il ricorso alla sanità militare, i Comandanti di Corpo, per l'effettuazione delle visite di controllo al personale dipendente, dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito con la "Direttiva sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giudizi medico-legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al servizio militare per il personale della Forza Armata - edizione 2009", il quale ha previsto che, tenuto conto della contrazione degli organici nonché della preziosa professionalità degli ufficiali medici, la visita fiscale, salvo esigenze o casi particolari, debba essere prioritariamente richiesta all'Azienda Sanitaria Locale competente per domicilio del dipendente (eventualmente anche temporaneo in caso di licenza trascorsa in sede diversa dal domicilio).

## **4. Finanziamento delle visite di controllo**

Il finanziamento degli oneri connessi con l'effettuazione delle visite fiscali avverrà per il 2012 sul capitolo 1118 del bilancio della Difesa, sulla base delle disposizioni impartite dal Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito, individuato quale organismo di programmazione settoriale per la specifica esigenza.

## **5. Assenza del dipendente durante le fasce di reperibilità per l'effettuazione di "visite mediche/prestazioni specialistiche/ o accertamenti diagnostici o per altri "giustificati motivi"**

Il dipendente che si assenta dal proprio domicilio per dette esigenze dovrà darne preventivo avviso alla propria Amministrazione a mezzo telefono e successivamente fornire all'Amministrazione, qualora richiesto, l'attestazione medica della prestazione o dell'accertamento sanitario dal quale risulti l'orario di effettuazione, che deve risultare incompatibile con l'orario di lavoro. Al riguardo, si richiama l'attenzione di ciascun Comandante di Corpo sull'esigenza di trattare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza gli eventuali dati sensibili/personali, adottando le necessarie cautele nella trasmissione e acquisizione degli stessi. La valutazione di altri "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento è rimessa all'Amministrazione ove il dipendente presta servizio.

I dipendenti assenti per malattia possono essere soggetti a visita fiscale una sola volta nel periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

Per il personale militare idoneo al servizio che accede a visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, a prescindere che siano connesse a una patologia in atto:

- non è richiesta alcuna attestazione preventiva circa la necessità della prestazione;
- non è obbligatoria, solo in tale fattispecie, la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o privata convenzionata o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche una documentazione di struttura/medico privati non convenzionati;



- il tempo occorrente all'effettuazione delle stesse se effettuate presso:
  - . organi sanitari militari deve essere giustificato con permessi di servizio;
  - . strutture sanitarie civili, anche private, può essere giustificato -includendo anche il tempo necessario per i trasferimenti- con:
    - .. licenza ordinaria o recuperi compensativi, su richiesta del militare dipendente;
    - .. permessi brevi (di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394), soggetti a recupero, qualora l'assenza complessiva sia di durata inferiore o pari alla metà dell'orario di servizio giornaliero;
    - .. licenza straordinaria per gravi motivi, per assenze di durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero, qualora il militare non abbia superato il limite massimo di 45 giorni annui, ovvero, in caso contrario, con aspettativa per malattia.

## 6. Aspetti procedurali

L'assenza per malattia del personale militare deve essere giustificata a mezzo di certificazione sanitaria redatta da medico civile o militare (quest'ultima in occasione delle visite previste dalle disposizioni di Forza Armata o a richiesta dei dipendenti nei casi previsti).

Il dipendente ammalato deve:

- tempestivamente avvertire telefonicamente il proprio Ente di servizio, salvo comprovato impedimento;
- recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per il personale appartenente alle Forze Armate non è ancora applicabile la disposizione riguardante la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia (prevista dall'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150); pertanto, rimane vigente la tradizionale modalità cartacea. Al riguardo, i medici continuano a compilare i certificati e gli attestati di malattia nella suddetta forma e le Amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le suddette modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.

Resta fermo l'obbligo, già previsto dalla precedente normativa, secondo il quale, per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza va giustificata con certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

## 7. Sanzioni

In caso di assenza ingiustificata del dipendente alla visita ~~di controllo~~ fiscale il Comandante di Corpo dovrà:

- . applicare l'articolo 5 comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 che prevede la perdita del "*diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo*";
- . comminare un'eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento ~~in presenza dei presupposti, nei suoi confronti il procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.~~